

## Crediti da lavoro: non opera la sospensione feriale

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

### Crediti da lavoro: il recupero non soggiace alla sospensione feriale

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di recupero dei crediti da lavoro dipendente, con l'**ordinanza n. 3436 dello scorso 13 febbraio**. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che non opera la sospensione feriale dei termini in relazione alle domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto crediti del lavoratore nei confronti del proprio datore. La vicenda è approdata in Cassazione dopo il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato **inammissibile la domanda di insinuazione al passivo**, poiché tardiva.

Nel caso di specie, la società datrice era sottoposta alla procedura di **amministrazione controllata**, dalla cui apertura, il rapporto di lavoro con il ricorrente era cessato.

#### Volume consigliato

### La pronuncia di secondo grado e il giudizio di legittimità

**La Corte d'Appello** aveva rilevato che l'impugnazione era stata proposta tardivamente, vale a dire oltre i 60 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, previsti dalla legge. Nel giudizio di legittimità, veniva richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite, interpellate in pendenza del procedimento de quo, le quali affermavano che "benché, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, i giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del RD. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., art. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto". (**Cass. civ., sez. un., sentenza n. 10944/2017**).

Pertanto, la regola generale è costituita dalla sospensione feriale dei termini, la quale incontra alcune

**eccezioni**, tra cui i procedimenti aventi ad oggetto i crediti lavorativi.

**Potrebbe interessarti anche Il demansionamento del lavoratore**

<https://www.diritto.it/crediti-lavoro-non-opera-la-sospensione-feriale/>